ASL LECCE
SERVIZIO SANITARIO DELLA PUGLIA

DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE

Requisiti igienico-sanitari per l'utilizzo lavorativo di locali sotterranei o seminterrati

Il presente atto di indirizzo è stato elaborato da un Gruppo di Lavoro composto da Dirigenti Medici e Veterinari di tutti i Servizi del Dipartimento di Prevenzione della ASL di Lecce ed è stato approvato dal Comitato di Direzione in data 27/09/2016. Lo stesso Gruppo di Lavoro provvederà a sottoporlo a modifiche ed integrazioni qualora ritenute necessarie per l'entrata anche in vigore di nuove normative.

Premessa

L'articolo 65 comma 1 del D.Lgs 81/2008 vieta l'utilizzo, per qualsiasi attività lavorativa, dei locali semisotterranei e sotterranei; il comma 2 del medesimo articolo ammette l'utilizzo di tali locali quando ricorrano particolari esigenze tecniche a condizione che il datore di lavoro assicuri "idonee condizioni di aerazione, illuminazione e microclima".

L'articolo 65 comma 3 del D. Lgs 81/2008, stabilisce che l'Organo di Vigilanza può consentire l'uso per attività lavorativa dei locali semisotterranei e sotterranei anche se non ricorrono particolari esigenze tecniche, dopo aver verificato che le lavorazioni non diano luogo ad emissioni di agenti nocivi, che siano assicurate idonee condizioni di aerazione, illuminazione e microclima e comunque siano rispettate le norme del D. Lgs 81/2008 .

Il campo di applicazione del presente atto di indirizzo comprende tutte le attività lavorative, come di seguito definite, eccetto quelle con funzioni abitative o similari e l'edilizia scolastica.

Definizioni

Ai fini dell'applicazione del presente atto di indirizzo e in conformità alle disposizioni normative e regolamentari applicabili in materia, si intende per :

a) Locali sotterranei/interrati (L.R. 33/2007). i piani la cui superficie laterale si presenta controterra per una percentuale superiore ai due terzi della superficie laterale totale.
b) Locali semisotterranei/seminterrati (L.R. 33/2007)**:** i piani la cui superficie laterale si presenta controterra per una percentuale inferiore ai due terzi della superficie laterale totale.
c) Locali destinati ad attività lavorativa : quelli in cui si svolge attività lavorativa per più di due ore continuative e complessivamente per non più del 50% del turno di lavoro; sono esclusi i servizi igienico assistenziali.
d) Altezza media interna: l'altezza libera interna dei piani tra pavimento e soffitto che, per i soffitti a volta è determinata dalla media aritmetica tra l'altezza del piano di imposta e l'altezza massima all'intradosso della volta con una tolleranza fino al 5 per cento; per i soffitti a cassettoni o comunque che presentano sporgenze di travi, l'altezza media è determinata dalla media ponderata delle varie altezza riferite alle superfici in pianta.
e) Altezza minima: nel caso di locali con copertura inclinata o variabile, l'altezza minima è quella libera interna tra pavimento e soffitto nel punto più basso di quest'ultimo. Fermo restando le predette altezze medie, l'altezza della parete minima non può essere inferiore a metri 1,40 con riferimento alle determinazioni di cui alla L.R.33/2007 (attività commerciali e terziario); in questi casi questi spazi non vengono computati ai fini del calcolo dell'altezza media interna. Nelle altre destinazioni l'altezza minima non può essere inferiore a metri 2. Comunque, gli eventuali spazi di altezza inferiore a 2 metri devono essere chiusi mediante opere murarie o ne può essere consentito l'uso come spazio di servizio mediante

disposizione di adeguate scaffalature o arredi che non permettano il passaggio di persone. In corrispondenza delle fonti di luce diretta, la chiusura di tali spazi non è obbligatoria.

f) Superficie utile: superficie del locale computabile al netto delle murature.

g) Superficie illuminante: superficie trasparente totale delle aperture attestate su spazi esterni. La superficie illuminante deve essere rapportata a coefficiente di trasmissione della luce del vetro trasparente incolore; con coefficienti più bassi occorre adeguare proporzionalmente la superficie illuminante.

h) Superficie finestrata apribile: superficie totale degli infissi apribili (finestre, porte, portoni, ecc.) che danno adito a spazi aperti, che possono intendersi anche i cavedi nelle \costruzioni già esistenti a condizione che siano facilmente accessibili per la pulizia e che la parte superiore grigliata non sia carrellabile.

i) Tolleranza delle misure: sono ammessi i seguenti criteri di tolleranza previsti dal D.M. 30/11/1983:

- *misure lineari*: 2% per misure maggiori di 2,40 m; 5% per misure minori o uguali di 2,40 m;
- *misure di superficie o di volume*: 5%.

Sono fatti salvi i locali dei centri storici per i quali sono state ammesse misure al di sotto di quelle regolamentari con particolari destinazioni d'uso (vedi Atti di Indirizzo dei Centri Storici).

l) Organo di Vigilanza: Servizio SPESAL (Servizio di Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro) del Dipartimento Prevenzione della ASL art.19 co.1 lettera b) D.Lgs 758/94

Tipologia di prestazione

a) Edifici di nuova costruzione: fermo restando le disposizioni di cui al DPR 380/2001 (T.U. Edilizia) relativamente alle procedure autorizzative per il rilascio del permesso di costruire, il datore di lavoro, nell'ambito delle istanze, delle segnalazioni o delle attestazioni presentate allo sportello unico per le attività produttive con le modalità stabilite dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, presenta la richiesta di deroga allo Spesal competente per territorio, tramite l'ufficio del Referente Unico della ASL. A tal fine dovrà essere compilato l'apposito modello allegato alla presente completo della documentazione tecnica necessaria. Il Servizio SPESAL, previa istruttoria tecnica, valuterà sul progetto la sussistenza delle condizioni per il successivo rilascio della deroga ai sensi dell'art. 65 del D.Lgs. 81/08 e s.i.m. L'autorizzazione in deroga verrà quindi rilasciata dallo Spesal in seguito a sopralluogo teso a verificare la conformità progettuale ed il rispetto delle condizioni eventualmente indicate nel parere preventivo.

b) Edifici esistenti: per tali edifici si possono prevedere due tipologie di intervento:
   - locali privi della specifica destinazione d'uso e/o per i quali sono necessari interventi edilizi: il datore di lavoro seguirà le procedure di cui al precedente punto a);
   - locali già provvisti del requisito di agibilità con specifica destinazione d'uso sprovvisti di deroga dello SPESAL: il datore di lavoro inoltrerà richiesta al Servizio Spesal della ASL che valuterà, caso per caso in seguito a specifica istruttoria tecnica e sopralluogo, la sussistenza delle condizioni di sicurezza del lavoro e dei requisiti di seguito indicati.

Requisiti per la concessione della Deroga

Si ribadiscono gli indirizzi già impartiti per i "Fabbricati e locali ad uso non residenziale nei centri storici".

In ogni caso per i locali oggetto del presente atto devono essere garantite le seguenti condizioni per la deroga al disposto normativo:

a. Rispetto dei valori limite di radioattività naturale legata ai prodotti di decadimento del radon e del toron ai sensi degli artt. 10/bis e 10/ter del D.Lgs. 241/00 e successive modificazioni e integrazioni nonché delle ulteriori disposizioni nazionali e regionali in materia. Pertanto, in sede di progettazione delle aziende di nuovo insediamento o di ristrutturazione delle esistenti di locali interrati o seminterrati da destinare ad attività lavorativa dovrà essere effettuata valutazione preventiva dei livelli di concentrazione di gas radon ed adottati gli eventuali provvedimenti strutturali o impiantistici di mitigazione e/o bonifica.

b. Requisiti strutturali e organizzativi relativi alla prevenzione degli incendi, previsti dal DM 10/03/1998 "Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro". In particolare nel caso di luoghi di lavoro con percorsi per raggiungere un luogo sicuro di lunghezza superiore a 30,00 m, deve essere presente una seconda uscita di sicurezza. In caso di luoghi di lavoro a medio ed alto rischio d'incendio i locali dovranno disporre almeno di un'uscita di sicurezza oltre a quella di accesso, indipendentemente dal numero delle persone presenti. Vanno classificati come luoghi a rischio d'incendio medio e alto anche quei locali ove le limitazioni motorie delle persone presenti rendono difficoltosa l'evacuazione in caso d'incendio. Le porte dovranno avere larghezza pari alla rampa della scala servita e aprirsi nel verso dell'esodo e comunque nel rispetto del minimo previsto dall'Allegato IV del D.Lgs. 81/08 e del D.M. 10/3/98.
   Le porte delle uscite di sicurezza dovranno esser dotate di sistemi di apertura a spinta.
   I gradini devono essere a pianta rettangolare, avere pedate e alzate di dimensioni costanti; le alzate non devono avere altezza superiore a cm 17 e il rapporto alzata/pedata deve essere dimensionato secondo il seguente rapporto: 2 a + p = 63-65 cm (dove "a" = altezza alzata e "p" = lunghezza pedata). Sono ammessi gradini a pianta trapezoidale purché la pedata sia almeno cm. 30 misurata a cm. 40 dal montante centrale o dal parapetto interno.

c. Diritto alla mobilità nei luoghi di lavoro alle persone con capacità motoria ridotta o impedita: si rimanda al D.M. 236/89.

d. Altezza: l'altezza minima interna utile, per ogni ambiente è fissata in m. 3,00 (derogabile ai sensi dell'Allegato 4 all'art. 63 del D.Lgs 81/08 dall'Organo di Vigilanza a m 2,70 in relazione delle specifiche tipologie lavorative).

e. Superfici finestrate apribili pari a 1/8 della superficie di calpestio con sistemi di apertura facilmente manovrabili dal basso. Se le finestrature aprono in bocche di lupo o cavedi, la superficie finestrata sarà conteggiata al 50%. Per i locali, che non raggiungono il rapporto di aero/illuminazione naturale di 1/8, l'aerazione naturale è riconducibile fino ad 1/16 purché vi sia un idoneo sistema di condizionamento o ventilazione artificiale. Gli impianti di condizionamento o ventilazione artificiale devono soddisfare i requisiti di cui alla norma UNI 8852 ed UNI 10339. Si rimanda, inoltre, alle caratteristiche fissate dai Regolamenti Comunali d'Igiene nei casi in cui le prescrizioni di questi ultimi dovessero risultare più restrittive.
   In caso di imprese alimentari di produzione, preparazione, lavorazione, trasformazione, deposito, somministrazione o vendita di alimenti di nuova realizzazione, o in caso di interventi di ristrutturazione/recupero in imprese alimentari già esistenti o in caso di cambio di destinazione d'uso, con o senza interventi edilizi di ristrutturazione/recupero o adeguamento, di strutture o locali già esistenti, non è ammessa l'aerazione dei locali ubicati a piano interrato/seminterrato per mezzo di finestrature che aprono all'esterno attraverso intercapedini, cavedi o griglie.
   Il divieto di cui sopra può essere superato se le finestrature che aprono verso intercapedini, cavedi o griglie rimangano chiuse, essendo garantiti i ricambi di aria necessari in relazione

all'affollamento dei locali mediante idoneo impianto aeraulico, dotato di sistema di allarme in caso di anomalie, evitando che il flusso di aria proveniente da zone contaminate investa quelle pulite.

f. Umidità: i locali dovranno essere adeguatamente isolati dall'umidità del suolo e da quella derivante dagli agenti atmosferici. I muri perimetrali dei locali interrati, negli edifici di nuova costruzione, dovranno essere protetti da idonea intercapedine ventilata e fognata, larga non meno di cm. 50, a partire da un livello inferiore rispetto al piano di calpestio di cm. 30; per gli edifici esistenti, in carenza dell'intercapedine, dovranno essere adottati altri sistemi che diano uguale garanzia di isolamento.
g. L'illuminazione artificiale deve essere adeguata per salvaguardare la sicurezza, la salute ed il benessere psico-fisico dei lavoratori, deve essere conforme alla norma UNI EN 12464-1 e deve rispettare alcuni requisiti essenziali: essere sufficiente, avere una composizione spettrale il più possibile simile alla luce naturale, non provocare abbagliamento, essere uniforme rispettando nel contempo una giusta proporzione di contrasti tra luce ed ombra, essere priva di oscillazioni od effetti stroboscopici. Inoltre, gli apparecchi per l'illuminazione non devono alterare le condizioni microclimatiche dell'ambiente.
h. Acque piovane/eventi atmosferici eccezionali: nell'eventualità che il deflusso delle acque di scarico del fabbricato avvenga a quota superiore a quella del piano dei locali seminterrati o interrati e a quest'ultimi si acceda attraverso scivoli o rampe di scale esterne che convoglino le acque piovane, oltre all'eventuale drenaggio naturale, dovrà esser installato un idoneo impianto di sollevamento delle acque dotato, nei locali con afflusso di pubblico, di sistema di alimentazione sussidiario in caso di interruzione dell'energia elettrica principale. Nelle zone sottoposte a vincolo idrogeologico la deroga è subordinata al favorevole parere, con eventuali ulteriori prescrizioni, dell'Autorità di Bacino.

ALLEGATO: Istanza di autorizzazione all'uso lavorativo di locali sotterranei o semisotterranei. Deroga ex art. 65 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

Marca da Bollo
€ 16,00

Spett.le S.P. e S.A.L.
ASL di Lecce
Viale Don Mionzoni n. 8
73100 LECCE

OGGETTO: Istanza di autorizzazione all'uso lavorativo di locali sotterranei o semisotterranei.
Deroga ex art. 65 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

Il sottoscritto_____
nato a _____ il _____
residente a _____ via_____n° _____
in qualità di _____ della ditta _____
con sede legale a _____ via_____ n°_____
P. Iva/Codice Fiscale _____ Telefono _____ Fax _____

CHIEDE,

ai sensi del terzo comma ell'art. 65 D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., l'autorizzazione all'utilizzo dei locali

☐ sotterranei
☐ semisotterranei

siti nel Comune di _____ Via _____ n° _____
che si intendono destinare a _____ di
superficie complessiva pari a mq. _____, in cui saranno addette n°_____ persone.

Si allegano:

1) due copie di elaborati grafici dei locali oggetto della richiesta (planimetria e sezioni) in scala 1:100 da cui risultino:
   - sezione orizzontale e sezioni verticali A/A e B/B con indicata la destinazione d'uso;
   - i rapporti di quota con terreno, strade, cortili e fabbricati circostanti;
   - le difese strutturali poste in atto contro l'umidità;
2) due copie di relazione tecnica descrivente:
   - le motivazioni in base alle quali viene richiesta la deroga e la descrizione delle lavorazioni, con la specificazione che le stesse
   - non danno luogo a esalazioni nocive e non espongono i lavoratori a temperature eccessive e che le altre norme del D.Lgs. 81/2008 sono rispettate;
   - i criteri di buona tecnica adottati per impedire condizioni anormali di umidità nelle pareti e la descrizione delle misure messe in atto riferite alle sezioni verticali A/A e B/B;
   - il rapporto superficie fenestrata/pavimento e le normative adottate dal progettista per individuare le misure tecniche necessarie per ottenere i requisiti di illuminazione idonei al tipo di lavorazione ed il grado di illuminazione dei locali interessati;
   - il rapporto di superficie fenestrata apribile e/o le normative adottate dal progettista per individuare le misure tecniche necessarie per ottenere la salubrità dell'aria ed i sistemi di aerazione dei locali utilizzati con la specificazione, in caso di ventilazione forzata, delle caratteristiche di captazione, trattamento, canalizzazione ed emissione dell'aria; dovranno essere indicati i ricambi d'aria/ora, la velocità dell'aria, la temperatura e l'umidità;
   - altre caratteristiche della lavorazione: se continuativa o meno, il numero di persone presenti e la durata di permanenza delle stesse nei locali;
3) una marca da bollo da € 16,00 da applicare sull'atto autorizzativo;
4) versamento come definito dalla D.G.R. 13.09.2011, n. 1984, sul c/c postale n° 17532730, o bonifico bancario sullo stesso conto - IBAN: IT05G0760116000000017532730, intestato ad ASL di LECCE – Ent. Dip. Prev. - S.P. e.S.A.L., indicando nella causale la voce Art. 65 D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. (vedi compensi a tabella sezione B - Parte VII, punto 4.5);
5) Sia documentato l'esito delle misurazioni della radioattività naturale legata ai prodotti di decadimento del radon e del toron, per gli effetti degli artt. 10/bis e 10/ter del D.Lgs. 241/00*;*
6) Licenza d'uso e/o agibilità dei locali, rilasciata dal Comune.

Data _____ _____
(Timbro e firma)

INFORMATIVA: ai sensi dell'art.13 del D.Lgs 196/2003, i dati personali forniti sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo. Si precisa, tuttavia, che ai sensi dell'art.22 della Legge 241/90 è riconosciuto a chiunque vi abbia interesse il diritto di accesso ai documenti amministrativi, fatti salvi i casi previsti dall'art. 24 della legge stessa.
L'interessato manterrà in ogni momento il diritto di conoscere, aggiornare, cancellare, rettificare i propri dati o di opporsi al loro utilizzo in violazione alla legge.